

ASSOCIAZIONE EDUARDO VITALI ODV



----- STATUTO -----

PREAMBOLO

L'Associazione Eduardo Vitali - ONLUS è stata costituita in data 6 Dicembre 1996 ad iniziativa di alcuni membri della Comunità di Vita Cristiana (CVX) "Janua Coeli" di Napoli - d'ispirazione ignaziana - ed è stata così denominata per onorare la memoria del compianto Eduardo Vitali, già membro di quella CVX.

Essa è nata, conformemente ai principi generali CVX, per esercitare in campo sociale concrete opere di apostolato e volontariato laico, con particolare attenzione agli ultimi. La sua missione, pertanto, si attua nell'accoglienza di familiari di malati oncologici, ma non solo, ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Napoli, degli stessi ammalati, qualora in day-hospital, autosufficienti ed accompagnati, nonché di operatori sanitari. In aggiunta a ciò, per perseguire la propria missione primaria, l'Associazione può attuare iniziative per costituire un punto di aggregazione e di riferimento per attività di carattere formativo, spirituale e per eventi di promozione sociale in genere.

L'Associazione ha ricevuto in uso, il 12 Dicembre 1997, dall'Ente "Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù", tramite contratto di fitto simbolico ventennale rinnovabile, un casale rustico dell'800 sito nella zona ospedaliera di Napoli, in via della Scesa dei Pastori n.1 (traversa Viale S. Ignazio di Loyola), 80131 (NA). Il casale, semidiruto ed in pessime condizioni statico-strutturali al momento dell'iniziale affidamento, è stato ristrutturato dall'Associazione a proprie spese in modo da consentirne l'uso come casa di accoglienza a partire dal 2002.

Avendo recepito quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2001, l'Associazione gestisce la struttura di accoglienza precedentemente menzionata, e denominata "Casa del Sorriso Paola Gianì", con licenza di casa per ferie.

L'Associazione Eduardo Vitali ONLUS, fu inserita tra gli "Organismi di Volontariato" di cui alla Legge n. 266 dell' 11 Agosto 1991 (legge quadro sul Volontariato) e figura iscritta dal 20 Aprile 1999 nel "Registro Regionale del Volontariato Organizzato" istituito dalla Regione Campania con L.R. n. 9 dell'8 Febbraio 1993 (e successive modificazioni o integrazioni) ed il 20 Dicembre 2001 è stata inserita dalla Regione Campania (con il n° 31) nello "Elenco Regionale Ricognitivo ONLUS con attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria". Il registro suddetto, nell'aggiornamento emesso dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.284/2020 del 12/05/2020, include l'Associazione Eduardo Vitali - ONLUS con il n° 2328.

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione "Eduardo Vitali ONLUS" assume la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE EDUARDO VITALI ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Napoli (Na), in via della scesa dei Pastori, 1 con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Nello specifico, l'associazione intende:

- come scopo primario, accogliere ed ospitare - in apposite strutture all'uopo realizzate e gestite da suoi "soci-volontari" - i familiari di malati oncologici degenti in ospedali della città di Napoli e della sua provincia, e/o gli stessi ammalati quando in day-hospital, autosufficienti ed accompagnati; l'attività di accoglienza potrà essere estesa anche ai familiari di degenti con altra patologia, e/o agli stessi ammalati se in day-hospital, autosufficienti ed accompagnati. Per questi ultimi, con esclusione delle patologie ad eziologia infettiva o di quelle connesse alla sfera dell'igiene mentale, in considerazione delle differenti esigenze organizzative richieste da tali patologie;
- estendere, a propria discrezione, il servizio di accoglienza a personale in servizio presso strutture ospedaliere della provincia di Napoli ed a personale in formazione presso tali strutture per corsi di specializzazione o aggiornamento;
- promuovere conferenze, convegni o altri eventi a carattere culturale, quali mostre, rappresentazioni teatrali o musicali ed altri eventi finalizzati alla sensibilizzazione esterna verso le attività da essa sviluppate, nonché corsi di formazione e/o di aggiornamento per i volontari, rivolti a migliorare i servizi verso gli ospiti e a limitare i loro disagi;
- organizzare iniziative per costituire un punto di aggregazione e di riferimento per attività di carattere formativo, spirituale e per eventi di promozione sociale in genere;
- esercitare in campo sociale concrete opere di apostolato e volontariato laico, con particolare attenzione agli ultimi.

3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

9. È ai soli fini dell'organizzazione interna e nel rispetto del principio di democraticità che nell'ambito dell'Associazione si distingue, a seconda dello specifico apporto di ciascun partecipante, tra:

- “Soci Volontari” = quelli che partecipano alle esigenze dell’Associazione - oltreché economicamente, attraverso il pagamento della quota associativa annua ed eventuali offerte saltuarie – mettendo a disposizione il loro operato professionale e/o di lavoro con prestazioni personali e gratuite, rese per esclusivi fini di solidarietà.
- “Soci Sostenitori” = tutti quelli che, non partecipando alla vita attiva dell’Associazione, la sostengono solo economicamente, attraverso il pagamento della quota associativa annua e con eventuali offerte saltuarie.
- “Soci Onorari” = quei soggetti (persone fisiche e/o enti, associazioni ed ordini religiosi) ai quali il Consiglio Direttivo attribuisca tale “qualifica” in considerazione di particolari meriti in relazione alle finalità dell’Associazione.

Tra i Soci Onorari figura l’Ente “Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù”, presso la cui casa in Napoli – Via S. Ignazio di Loyola fu inizialmente fissata, alla sua costituzione, la sede dell’Associazione Eduardo Vitali – Onlus.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati purché iscritti nel libro soci hanno il diritto di:
voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

5. E' considerato recedente l'associato in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni dell'associato.

7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

8. l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo (solo se nominato);

Revisore legale (solo se nominato);

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 4 che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annua (alla data di convocazione dell'Assemblea, per i nuovi associati; al 31 Dicembre dell'anno precedente, per i vecchi associati).

L'Assemblea può essere "ordinaria" o "straordinaria".

L'Assemblea ordinaria:

- nomina attraverso specifiche elezioni i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee e gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione del suo patrimonio, con la nomina di uno o più liquidatori ed il conferimento loro dei necessari poteri.

L'Assemblea ordinaria deve obbligatoriamente riunirsi entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio (salvo cause di forza maggiore che rendano possibile l'approvazione posticipata del bilancio di esercizio).

L'Assemblea degli associati si riunisce quante volte lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure da un decimo dei soci aventi diritto a parteciparvi.

La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte degli associati destinatari.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee degli associati sono presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente (o da quello più anziano d'età qualora vi siano più Vice-presidenti) oppure, in assenza dei predetti, dall'associato che sarà all'uopo designato dai presenti.

Ogni associato che di fatto non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta anche a mezzo "e-mail".

A nessun associato potranno essere conferite più di sei deleghe. Sulla validità delle deleghe decide il Presidente dell'Assemblea.

Gli enti e gli altri organismi associati – aventi diritto a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il loro voto tramite propri "rappresentanti" preventivamente accreditati presso l'Associazione – possono anch'essi conferire deleghe ad altri associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita :

- in prima convocazione quando siano presenti, anche per delega, i due terzi dei associati;
- in seconda convocazione quando risulti presente o rappresentato per delega almeno un quinto degli associati.

Le deliberazioni di entrambe le Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Il verbale dell'Assemblea degli associati viene redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea ed al riguardo designato dal Presidente della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente , l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 15 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. L'effettivo numero dei Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea degli associati con apposita delibera, da assumere entro il 30 Aprile dell'anno nel cui mese di dicembre andranno a scadere le Cariche Sociali.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
12. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
14. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - le quote associative ed offerte degli aderenti;

- i contributi di altri soggetti privati,
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- altri contributi di organismi pubblici, sia nazionali che sovranazionali o internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi o altri introiti derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dall'attività di accoglienza;
- rendite di beni mobili o immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione.

I fondi vanno depositati presso le banche e/o gli uffici postali stabiliti dal Consiglio Direttivo e la relativa movimentazione interviene a firma del Presidente e/o dei consiglieri dal predetto delegati.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

☐ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

☐ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22 (Norma transitoria)

1. L'introduzione del presente Statuto non comporta la necessaria sostituzione degli organismi dirigenti alla data in carica, che potranno mantenere la scadenza per loro fissata dallo Statuto precedente ed in base al quale sono stati nominati e/o eletti, salvo che il Consiglio Direttivo non ritenga opportuno indire in via anticipata le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Napoli, 30 maggio 2022

Sig. Giuseppe Piana

Sig. Antonio Piana

Sig. Roberto Piana

Sig. Roberto Piana

Sig. Roberto Piana

Sig. Roberto Piana

Sig. Roberto Piana



Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli

REGISTRATO AL N. **33420**
MOD. 71/M add. **21/6/2022** Data versam.

TOTALE VERSATO **€ 1.000,00**

